

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3.

Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia del Consiglio regionale
- Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio regionale
- Art. 3 - Organi interni del Consiglio regionale
- Art. 4 - Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale

CAPO II
AUTONOMIA CONTABILE

- Art. 5 - Bilancio e rendiconto del Consiglio regionale
- Art. 6 - Tesoreria
- Art. 7 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale
- Art. 8 - Attività negoziale

CAPO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 9 - Principi fondamentali di organizzazione
- Art. 10 - Ufficio di presidenza
- Art. 11 - Strutture organizzative dirigenziali
- Art. 12 - Segreteria del Presidente del Consiglio

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n°3 du 28 février 2011,

portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Art. 1^{er} - Autonomie du Conseil régional
- Art. 2 - Attributions du Conseil régional
- Art. 3 - Organes internes du Conseil régional
- Art. 4 - Organismes autonomes institués auprès du Conseil régional

CHAPITRE II
AUTONOMIE COMPTABLE

- Art. 5 - Budget et comptes du Conseil régional
- Art. 6 - Trésorerie
- Art. 7 - Patrimoine en dotation au Conseil régional
- Art. 8 - Activité d'acquisition

CHAPITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

- Art. 9 - Principes fondamentaux d'organisation
- Art. 10 - Bureau
- Art. 11 - Structures organisationnelles de direction
- Art. 12 - Secrétariat du président du Conseil

- Art. 13 - Ufficio stampa
Art. 14 - Incarichi di diretta collaborazione
Art. 15 - Sistema di misurazione e valutazione della performance

CAPO IV
PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 16 - Personale del Consiglio regionale
Art. 17 - Dotazione organica e assegnazione del personale
Art. 18 - Reclutamento del personale
Art. 19 - Mobilità del personale

CAPO V
RELAZIONI SINDACALI

- Art. 20 - Relazioni sindacali

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Rinvio
Art. 22 - Abrogazioni

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
PER IL TRIENNIO 2011-2013

- Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento
Art. 24 - Disposizioni finanziarie
Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita, in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale, attraverso la presente legge, il proprio regolamento interno, gli atti di organizzazione e i regolamenti adottati dall'Ufficio di presidenza.
2. L'autonomia del Consiglio regionale costituisce il presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle:
 - a) di rappresentanza della comunità valdostana;
 - b) di normazione;
 - c) di indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
 - d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
 - e) di informazione e comunicazione istituzionale;
 - f) di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di par-

- Art. 13 - Bureau de presse
Art. 14 - Mandats de collaboration directe
Art. 15 - Système de mesure et d'évaluation de la performance

CHAPITRE IV
PERSONNEL ET RELATIONS DE TRAVAIL

- Art. 16 - Personnel du Conseil régional
Art. 17 - Effectifs et affectation du personnel
Art. 18 - Recrutement
Art. 19 - Mobilité du personnel

CHAPITRE V
RELATIONS SYNDICALES

- Art. 20 - Relations syndicales

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 21 - Renvoi
Art. 22 - Abrogation de dispositions

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE
DE RATIONALISATION DE LA DÉPENSE AU TITRE
DE LA PÉRIODE 2011-2013

- Art. 23 - Réduction des dépenses de fonctionnement
Art. 24 - Disposition financière
Art. 25 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Autonomie du Conseil régional)

1. Le Conseil régional de la Vallée d'Aoste dispose de la totale autonomie du point de vue fonctionnel, organisationnel, comptable et de l'utilisation du patrimoine qui lui est attribué et exerce ladite autonomie, conformément à la Constitution et au Statut spécial, par la présente loi, par son règlement intérieur, par les actes d'organisation et par les règlements adoptés par le Bureau.
2. L'autonomie du Conseil régional est la condition essentielle pour l'exercice efficace des fonctions de celui-ci et, notamment, des fonctions:
 - a) de représentation de la communauté valdôtaine;
 - b) d'établissement de dispositions;
 - c) d'orientation politique, de contrôle et d'évaluation des résultats des politiques régionales;
 - d) de promotion de la participation des citoyens à l'activité du Conseil régional;
 - e) d'information et de communication institutionnelle;
 - f) de sensibilisation des citoyens aux thèmes particu-

- icolare rilievo istituzionale, culturale e sociale;
g) di diffusione della conoscenza sulla storia, sulle istituzioni e sul particolarismo regionali.

Art. 2
(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Spetta al Consiglio regionale l'esercizio delle funzioni normative di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle leggi, fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 3
(Organi interni del Consiglio regionale)

1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
- il Presidente del Consiglio;
 - l'Ufficio di presidenza;
 - la Conferenza dei Capigruppo;
 - le Commissioni consiliari.
2. Gli organi interni del Consiglio regionale esercitano le attribuzioni stabilite dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.
3. Gli atti adottati dal Consiglio regionale e dai suoi organi interni concernenti l'organizzazione amministrativa, la gestione del personale, nonché l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività consiliari, costituiscono esercizio del potere di autoorganizzazione del Consiglio regionale.

Art. 4
(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
- il Difensore civico;
 - la Consulta regionale per le pari opportunità;
 - il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

- lièrement importants du point de vue institutionnel, culturel et social ;
g) de diffusion de la connaissance de l'histoire, des institutions et du particularisme régionaux.

Art. 2
(Attributions du Conseil régional)

1. Il revient au Conseil régional d'exercer les fonctions normatives du ressort de la Région, ainsi que les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution, par le Statut spécial et par les lois, sans préjudice des dispositions du règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil.

Art. 3
(Organes internes du Conseil régional)

1. Les organes internes du Conseil régional sont les suivants :
- Le président du Conseil ;
 - Le Bureau ;
 - La Conférence des chefs de groupe ;
 - Les Commissions du Conseil.
2. Les organes internes du Conseil régional exercent les attributions établies par le règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil régional.
3. Les actes adoptés par le Conseil régional et ses organes internes concernant l'organisation administrative, la gestion du personnel et l'acquisition des biens, des services et du matériel nécessaires à l'exercice des activités du Conseil valent exercice du pouvoir d'organisation autonome du Conseil régional.

Art. 4
(Organismes autonomes institués auprès du Conseil régional)

1. Les organismes autonomes institués auprès du Conseil régional sont les suivants :
- le médiateur ;
 - la Conférence régionale pour l'égalité des chances ;
 - le Co.Re.Com.
2. Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les organismes visés au premier alinéa ci-dessus bénéficient de formes spéciales d'autonomie, aux termes des lois régionales les ayant institués, qui en régissent, par ailleurs, les relations avec les organes de direction politique et la structure organisationnelle du Conseil régional.
3. Le Bureau établit les critères et les modalités devant régir, à la fois, l'acquisition des biens, des services et du matériel nécessaires à l'exercice des activités des organismes visés au premier alinéa du présent article et la souscription des couvertures d'assurances, qui ne doivent, en tout état de cause, dépasser les montants prévus pour les conseillers régionaux.

CAPO II
AUTONOMIA CONTABILE

Art. 5

(Bilancio e rendiconto del Consiglio regionale)

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è esercitata nel rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia e sulla base della disciplina prevista con il regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di presidenza.
2. L'ammontare dello stanziamento di cui all'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è quantificato dall'Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione nel disegno di legge di bilancio della Regione, in modo tale da garantire la completa autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio regionale, dei propri organi interni e degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale, di cui all'articolo 4.
3. Al fine della quantificazione di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza stabilisce le misure da porre in essere per concorrere agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.
4. Il bilancio di previsione è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, sulla base del progetto deliberato dall'Ufficio di presidenza.
5. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale precede quella del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le previsioni fissate nel bilancio del Consiglio e il relativo ammontare.
6. I risultati della gestione contabile annuale del Consiglio regionale sono riportati nel rendiconto, approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Art. 6

(Tesoreria)

1. Il Consiglio regionale dispone di un proprio servizio di tesoreria che è affidato e gestito conformemente a quanto previsto dal proprio regolamento di contabilità.

Art. 7

(Patrimonio in uso al Consiglio regionale)

1. Per garantire l'esercizio delle proprie funzioni, al Consiglio regionale è assegnato in uso un patrimonio immobiliare che gestisce autonomamente.
2. I beni immobili regionali attribuiti in uso al Consiglio regionale sono individuati sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale, che definiscono altresì le modalità di gestione del patrimonio stesso.

CHAPITRE II
AUTONOMIE COMPTABLE

Art. 5

(Budget et comptes du Conseil régional)

1. L'autonomie comptable du Conseil régional est exercée conformément aux dispositions régionales et étatiques en la matière et sur la base du règlement de comptabilité approuvé par le Bureau.
2. Le montant des crédits visés au deuxième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est quantifié par le Bureau et communiqué au Gouvernement régional aux fins de son inscription au projet de loi budgétaire de la Région, afin que la totale autonomie fonctionnelle et organisationnelle du Conseil régional, de ses organes internes et des organismes autonomes institués auprès de celui-ci et visés à l'art. 4 ci-dessus soit garantie.
3. Afin de quantifier les crédits visés au deuxième alinéa du présent article, le Bureau définit les mesures à prendre pour concourir à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques.
4. Le budget prévisionnel est approuvé chaque année par le Conseil régional, sur la base du projet délibéré par le Bureau.
5. L'approbation du budget prévisionnel du Conseil régional précède l'approbation du budget prévisionnel de la Région, de manière à ce que ce dernier fasse état des prévisions du premier et des montants y afférents.
6. Les résultats de la gestion comptable annuelle du Conseil régional figurent aux comptes que ce dernier approuve sur proposition du Bureau.

Art. 6

(Trésorerie)

1. Le Conseil régional dispose de son propre service de trésorerie qui est confié et géré conformément à son règlement de comptabilité.

Art. 7

(Patrimoine en dotation au Conseil régional)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Conseil régional est doté d'un patrimoine immobilier qu'il gère d'une manière autonome.
2. Les biens immeubles régionaux en dotation au Conseil régional sont établis sur la base d'ententes ad hoc passées entre le Bureau et le Gouvernement régional et définissant, entre autres, les modalités de gestion desdits biens.

3. L'Ufficio di presidenza provvede alla destinazione dei locali e degli altri beni immobili necessari all'espletamento delle attività del Consiglio regionale, dei propri organi e degli organismi autonomi di cui all'articolo 4.

Art. 8
(Attività negoziale)

1. L'Ufficio di presidenza provvede autonomamente all'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, sia in forma diretta che mediante affidamento a terzi.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale.
3. Per la gestione dei sistemi informativi propri e degli organismi di cui all'articolo 4 e per l'acquisizione di beni e servizi, l'Ufficio di presidenza può avvalersi direttamente delle società di capitali appositamente costituite dall'Amministrazione regionale.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9
(Principi fondamentali di organizzazione)

1. L'Ufficio di presidenza esercita le proprie autonome competenze funzionali, organizzative e contabili ispirandosi al modello delle assemblee parlamentari e sulla base dei seguenti principi:
 - a) distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di direzione amministrativa;
 - b) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma restando l'unicità del ruolo regionale;
 - c) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
 - d) unicità della gestione del personale e dei relativi istituti;
 - e) valorizzazione delle risorse umane e professionali, promozione delle competenze e della formazione;
 - f) garanzia di pari opportunità per le lavoratrici ed i lavoratori;
 - g) trasparenza, efficacia ed economicità della gestione;
 - h) semplificazione amministrativa e flessibilità organizzativa.
2. L'Ufficio di presidenza definisce la propria struttura organizzativa anche al fine di assicurare il conseguimento dei seguenti risultati:
 - a) la qualità della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilità delle leggi;

3. Le Bureau établit la destination des locaux et des autres biens immeubles nécessaires à l'exercice des activités du Conseil régional, des organes de ce dernier et des organismes autonomes visés à l'art. 4 de la présente loi.

Art. 8
(Activité d'acquisition)

1. Le Bureau procède d'une manière autonome à l'acquisition des biens et des services nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et ce, tant directement que par voie de marché public.
2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Bureau peut faire appel aux bureaux du Gouvernement régional, sur la base d'ententes ad hoc qu'il passe avec ce dernier.
3. Pour la gestion des systèmes informatiques du Conseil et de ceux des organismes visés à l'art. 4 de la présente loi, ainsi que pour l'acquisition des biens et des services, le Bureau peut faire appel directement aux sociétés de capitaux spécialement constituées par l'Administration régionale.

CHAPITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 9
(Principes fondamentaux d'organisation)

1. Le Bureau exerce ses attributions autonomes en matière de fonctionnement, d'organisation et de comptabilité en s'inspirant du modèle des assemblées parlementaires et sur la base des principes suivants:
 - a) distinction entre les fonctions d'orientation politique et de direction administrative;
 - b) insertion du personnel dans un organigramme spécial, sans préjudice du cadre unique régional;
 - c) unicité du statut juridique et du traitement du personnel;
 - d) unicité de la gestion du personnel et des dispositifs y afférents;
 - e) mise en valeur des ressources humaines et professionnelles, promotion des compétences et de la formation;
 - f) garantie de l'égalité des chances des travailleuses et des travailleurs;
 - g) transparence, efficacité et economicité de la gestion;
 - h) simplification administrative et flexibilité organisationnelle.
2. Le Bureau définit sa structure organisationnelle en fonction, entre autres, de l'obtention des résultats suivants:
 - a) Qualité de la production normative, eu égard notamment à l'adoption de méthodes et de techniques visant à garantir l'efficacité et la faisabilité des lois;

- b) il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;
- c) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;
- d) l'attivazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- e) la promozione dei rapporti di cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'area francofona;
- f) il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta dalla struttura organizzativa, anche attraverso un apposito sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 10
(Ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza esercitano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, sono di competenza dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio le attribuzioni che le leggi regionali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale attribuiscono, rispettivamente, alla Giunta regionale e al suo Presidente.
3. L'Ufficio di presidenza sovrintende e coordina, anche sulla base dei principi di partecipazione e responsabilizzazione del personale, le strutture organizzative dirigenziali preordinate all'esercizio delle funzioni del Consiglio.
4. In particolare, sono di competenza dell'Ufficio di presidenza le seguenti attribuzioni:
 - a) definizione delle competenze dell'Ufficio di presidenza e della dirigenza, sulla base del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di direzione amministrativa di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale);
 - b) determinazione dell'articolazione, della graduazione e delle funzioni delle strutture organizzative dirigenziali;
 - c) programmazione del fabbisogno di personale della dotazione organica del Consiglio regionale ai fini della definizione, con la legge finanziaria, della dotazione organica stessa;
 - d) assegnazione del personale alle singole strutture organizzative dirigenziali;
 - e) conferimento degli incarichi dirigenziali di Segretario generale e di secondo livello;

- b) contrôle de l'application des lois et des règlements et évaluation des politiques régionales;
- c) efficacité de l'information et de la communication institutionnelle sur l'activité du Conseil régional, au sein et à l'extérieur de celui-ci, entre autres par l'utilisation et le développement de systèmes informatiques et télématiques;
- d) mise en œuvre de parcours de formation visant au développement et à la valorisation des ressources humaines et professionnelles;
- e) promotion des relations de coopération internationale, eu égard notamment aux pays de l'aire francophone;
- f) contrôle des coûts, des rendements et des résultats de l'activité de la structure organisationnelle, entre autres par un système spécial de mesure et d'évaluation de la performance.

Art. 10
(Bureau)

1. Le président du Conseil régional et le Bureau exercent, chacun en ce qui le concerne, les fonctions d'orientation politique.
2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi, le Bureau et le président du Conseil régional exercent les attributions que les lois régionales en matière de statut juridique et de traitement du personnel confient, respectivement, au Gouvernement régional et au président de la Région.
3. Le Bureau surveille et coordonne, sur la base également des principes de participation et de responsabilisation du personnel, les structures organisationnelles de direction chargées de l'exercice des fonctions du Conseil régional.
4. Il revient notamment au Bureau d'exercer les attributions suivantes:
 - a) définir ses propres compétences et les compétences des dirigeants, sur la base du principe de distinction entre les fonctions d'orientation politique et de direction administrative visées à la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel);
 - b) fixer l'articulation, le classement et les fonctions des structures organisationnelles de direction;
 - c) programmer les besoins en personnel du Conseil régional aux fins de la définition, par la loi de finances, des effectifs de celui-ci;
 - d) attribuer le personnel à chaque structure organisationnelle de direction;
 - e) attribuer les mandats de direction de secrétaire général et de dirigeant du deuxième niveau;
 - f) définir les modalités de couverture des postes vacants

- f) definizione delle modalità per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Consiglio regionale;
- g) definizione di specifiche modalità per la misurazione e la valutazione della performance;
- h) coinvolgimento nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione collettiva regionale di lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 20;
- i) nomine e designazioni, d'intesa con la Giunta regionale, in comitati, commissioni ed organi che riguardano anche il personale del Consiglio regionale.

Art. 11
(Strutture organizzative dirigenziali)

1. Le strutture organizzative dirigenziali del Consiglio regionale sono definite per aree di funzioni omogenee e sono costituite da:
 - a) la Segreteria generale;
 - b) le strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.
2. L'Ufficio di presidenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, istituisce le strutture organizzative dirigenziali, definendone contestualmente l'articolazione, la graduazione, le competenze, le interrelazioni, le risorse e le responsabilità.
3. Le strutture organizzative dirigenziali esercitano le proprie funzioni in reciproco rapporto di collaborazione ed integrazione e possono articolarsi in uffici, individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.
4. Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono determinati, per il Consiglio regionale, nel numero massimo di due.

Art. 12
(Segreteria del Presidente del Consiglio)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio regionale.
2. Il segretario particolare è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. L'incarico è conferito a tempo determinato e ha durata comunque non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio. I requisiti soggettivi, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del segretario particolare del Presidente del Consiglio sono disciplinati dall'articolo 12 della l.r. 22/2010.

- à l'organigramme du Conseil régional ;
- g) définir les modalités spécifiques de mesure et d'évaluation de la performance ;
- h) participer aux différents niveaux des négociations relatives aux conventions collectives régionales du travail, suivant les modalités visées à l'art. 20 de la présente loi ;
- i) nommer et désigner, de concert avec le Gouvernement régional, certains membres des comités, des commissions et des organes qui concerneraient également le personnel du Conseil régional.

Art. 11
(Structures organisationnelles de direction)

1. Les structures organisationnelles de direction du Conseil régional sont définies sur la base de groupes de fonctions homogènes et se distinguent en :
 - a) Secrétariat général ;
 - b) structures organisationnelles de direction du deuxième niveau.
2. Le Bureau institue les structures organisationnelles de direction dans le respect des principes mentionnés à l'art. 9 de la présente loi et en définit parallèlement l'articulation, le classement, les compétences, les relations, les ressources et les responsabilités.
3. Les structures organisationnelles de direction exercent leurs propres fonctions dans le cadre de relations réciproques de collaboration et d'intégration et peuvent s'articuler en différents bureaux, définis sur la base de fonctions homogènes ou spécifiques.
4. Dans le cadre du Conseil régional, le nombre de mandats de direction susceptibles d'être attribués à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale est fixé à deux au plus.

Art. 12
(Secrétariat du président du Conseil)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions institutionnelles, le président du Conseil régional fait appel à un secrétariat composé du secrétaire particulier, qui en est responsable, et d'un maximum de trois fonctionnaires régionaux appartenant aux catégories autres que la catégorie de direction et relevant de l'organigramme du Conseil régional.
2. Le secrétaire particulier dépend directement du président du Conseil régional. L'attribution et l'éventuelle révocation du mandat y afférent sont décidées par le Bureau, sur proposition du président du Conseil régional. Le mandat de secrétaire particulier est attribué pour une durée déterminée et, en tout état de cause, expire au plus tard au terme du mandat du président du Conseil régional. Les conditions que doit remplir le secrétaire particulier du président du Conseil, ainsi que les relations de travail et le traitement dudit secrétaire sont régis par l'art. 12 de la LR n°22/2010.

3. Al termine dell'assegnazione presso la segreteria del Presidente, il personale appartenente alle categorie è ricollocato presso la struttura di provenienza; sono fatti salvi eventuali trasferimenti nel frattempo intervenuti in applicazione delle disposizioni che disciplinano la mobilità interna. Il personale regionale appartenente alle categorie assegnato alla segreteria del Presidente del Consiglio può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.

Art. 13
(Ufficio stampa)

1. Il Consiglio regionale, al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'informazione ed alla partecipazione, cura l'attività di comunicazione attraverso l'Ufficio stampa, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
2. L'attività dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi interni del Consiglio regionale e degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale;
 - c) promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;
 - d) promozione dell'immagine del Consiglio regionale;
 - e) redazione di servizi on-line.
3. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale è diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a due. Gli ulteriori requisiti soggettivi degli addetti all'Ufficio stampa del Consiglio regionale, il rapporto di lavoro, il trattamento economico e giuridico dei medesimi, nonché le competenze e le attribuzioni dell'Ufficio stampa sono disciplinati dall'articolo 15 della l.r. 22/2010.
4. Gli incarichi al personale addetto all'Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo.

Art. 14
(Incarichi di diretta collaborazione)

1. Il Presidente del Consiglio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collabora-

3. À l'issue de la période d'affectation au secrétariat du président du Conseil régional, le personnel appartenant aux catégories autres que la catégorie de direction réintègre sa structure d'origine, sans préjudice des éventuelles mutations survenues en application des dispositions régissant la mobilité interne. Le personnel régional appartenant aux catégories autres que la catégorie de direction et affecté au secrétariat du président du Conseil régional peut être remplacé pendant toute la durée de la période y afférente.

Art. 13
(Bureau de presse)

1. Afin de garantir aux citoyens le droit à l'information et à la participation, le Conseil régional veille à l'activité de communication par l'intermédiaire du Bureau de presse institué à la Présidence du Conseil.
2. L'activité du Bureau de presse du Conseil régional vise à :
 - a) assurer l'information journalistique des moyens de communication de masse, par des écrits, par des audiovisuels et par les moyens télématiques;
 - b) diffuser les informations sur les activités des organes internes du Conseil régional et des organismes autonomes institués auprès de celui-ci;
 - c) promouvoir l'élargissement et la diffusion des connaissances sur les thèmes revêtant un intérêt général majeur;
 - d) promouvoir l'image du Conseil régional;
 - e) préparer des reportages en ligne.
3. Le Bureau de presse du Conseil régional est dirigé par un responsable, auquel est attribuée la qualification de chef du Bureau de presse, secondé par un vice-chef du Bureau de presse – les deux justifiant d'une licence ou de l'immatriculation au tableau italien des journalistes depuis dix ans au moins – et par un maximum de deux préposés aux activités de journalisme et d'information. Les autres conditions que doivent remplir les préposés au Bureau de presse du Conseil régional, les relations de travail, le traitement et le statut de ceux-ci, ainsi que les compétences et les attributions du Bureau de presse sont régis par l'art. 15 de la LR n° 22/2010.
4. Les mandats des personnels préposés au Bureau de presse sont attribués par délibération du Bureau, sur proposition du président du Conseil régional. Les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse peuvent être révoqués à tout moment par le Bureau et, en tout état de cause, expirent au terme du mandat de ce dernier.

Art. 14
(Mandats de collaboration directe)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le président du Conseil régional peut faire appel à un maximum de

tori in numero non superiore a due, nominati sulla base di un rapporto fiduciario.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dall'Ufficio di presidenza. Gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente del Consiglio.

Art. 15

(Sistema di misurazione e valutazione della performance)

1. L'Ufficio di presidenza, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della gestione di cui all'articolo 9, al fine di promuovere l'efficienza dell'impiego delle risorse e la valorizzazione delle competenze del personale, garantisce l'introduzione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.
2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è definito dall'Ufficio di presidenza, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

CAPO IV

PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16

(Personale del Consiglio regionale)

1. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali che sono svolte attraverso l'impiego delle specifiche competenze richieste.
2. Fermi restando l'unicità del ruolo regionale, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, i dipendenti del Consiglio regionale sono inquadrati in un apposito organico.
3. Il personale dirigente del Consiglio regionale appartiene alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.
4. Per la gestione amministrativa del personale e dei relativi istituti, ivi compresa la gestione dei procedimenti disciplinari, il Consiglio regionale si avvale dei competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 17

(Dotazione organica e assegnazione del personale)

1. Il personale del Consiglio regionale è posto alle dipendenze del Consiglio che esercita tale attribuzione attraverso l'Ufficio di presidenza.

deux collaborateurs nommés sur la base d'un rapport de confiance.

2. Les relations de travail des collaborateurs susmentionnés sont régies soit par des contrats de travail salarié de droit privé à durée déterminée, soit par des contrats de collaboration coordonnée et continue. Le contenu du mandat, les modalités de fixation du traitement et les relations avec les structures organisationnelles de direction sont établis par le Bureau. Les mandats en question expirent, en tout état de cause, au terme du mandat du président du Conseil régional.

Art. 15

(Système de mesure et d'évaluation de la performance)

1. Afin de promouvoir l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la mise en valeur des compétences du personnel, le Bureau garantit, en application des principes de transparence, d'efficacité et d'économicité de la gestion visés à l'art. 9 de la présente loi, l'introduction d'un système approprié de mesure et d'évaluation de la performance organisationnelle et individuelle.
2. Le système de mesure et d'évaluation de la performance est défini par le Bureau, conformément aux dispositions du chapitre IV de la LR n° 22/2010.

CHAPITRE IV

PERSONNEL ET RELATIONS DE TRAVAIL

Art. 16

(Personnel du Conseil régional)

1. Le personnel du Conseil régional représente la ressource essentielle pour l'exercice des fonctions institutionnelles, qui exigent des compétences spécifiques.
2. Sans préjudice du cadre unique régional, du statut juridique et du traitement du personnel, les fonctionnaires du Conseil régional sont insérés dans un organigramme spécial.
3. Le personnel de direction du Conseil régional relève de la catégorie unique de direction de l'Administration régionale.
4. Aux fins de la gestion administrative de son personnel et des dispositions y afférentes, y compris des procédures disciplinaires, le Conseil régional fait appel aux bureaux compétents du Gouvernement régional.

Art. 17

(Effectifs et affectation du personnel)

1. Le personnel du Conseil régional dépend du Conseil régional qui exerce les attributions en la matière par l'intermédiaire du Bureau.

2. L'Ufficio di presidenza, nel rispetto dei principi di organizzazione di cui all'articolo 9, definisce la ripartizione della dotazione organica in categorie, posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura organizzativa dirigenziale.
3. In conformità alle determinazioni di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative dirigenziali, dispone l'assegnazione del personale alle strutture medesime, in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente.
4. L'Ufficio di presidenza, in relazione ad ogni sopravvenuta esigenza di adeguamento dell'organizzazione e nel rispetto delle procedure previste ai commi 2 e 3, determina le conseguenti modifiche alla dotazione organica delle strutture organizzative dirigenziali e la relativa assegnazione del personale.

Art. 18
(Reclutamento del personale)

1. I concorsi per l'accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale sono indetti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
2. Per la copertura dei posti della dotazione organica del Consiglio regionale, sono banditi appositi concorsi, fatta salva la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi per la copertura dei posti dell'organico della Giunta regionale. Analoga facoltà di utilizzo delle graduatorie dei concorsi indetti dall'Ufficio di presidenza è data alla Giunta regionale per la copertura dei posti del proprio organico.

Art. 19
(Mobilità del personale)

1. Tra gli organici del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di presidenza.
2. La mobilità del personale tra le strutture organizzative dirigenziali del Consiglio regionale è disposta dall'Ufficio di presidenza.

CAPO V
RELAZIONI SINDACALI

Art. 20
(Relazioni sindacali)

1. L'Ufficio di presidenza partecipa al sistema delle relazioni sindacali disciplinato dal Titolo III della l.r. 22/2010.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48 della l.r. 22/2010

2. Dans le respect des principes d'organisation visés à l'art. 9 de la présente loi, le Bureau définit, pour chaque structure organisationnelle de direction, la répartition des effectifs en catégories, positions et profils professionnels.
3. Conformément aux dispositions prises au sens du deuxième alinéa du présent article, le Bureau décide, les dirigeants des structures organisationnelles de direction entendus, l'affectation des personnels auxdites structures, de manière à mettre en valeur le professionnalisme de chaque fonctionnaire.
4. Le Bureau décide, en fonction de chaque nouvelle exigence d'adaptation de l'organisation et suivant les procédures visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article, toute modification des effectifs des structures organisationnelles de direction et l'affectation des personnels y afférents.

Art. 18
(Recrutement)

1. Les concours pour l'accès aux postes de l'organigramme du Conseil régional sont lancés par délibération du Bureau.
2. Les postes vacants à l'organigramme du Conseil régional sont pourvus par des concours ad hoc, sans préjudice de l'utilisation des listes d'aptitude des concours lancés pour la couverture des postes de l'organigramme du Gouvernement régional. Parallèlement, la faculté d'utiliser les listes d'aptitude des concours lancés par le Bureau du Conseil régional est reconnue au Gouvernement régional aux fins de la couverture des postes vacants à l'organigramme de ce dernier.

Art. 19
(Mobilité du personnel)

1. Pour ce qui est des organigrammes du Conseil régional et du Gouvernement régional, le passage d'un organigramme à l'autre est réalisé de concert par le Gouvernement régional et le Bureau du Conseil régional.
2. Le passage d'une structure organisationnelle de direction à l'autre au sein du Conseil régional est décidé par le Bureau.

CHAPITRE V
RELATIONS SYNDICALES

Art. 20
(Relations syndicales)

1. Le Bureau participe au système des relations syndicales régi par le titre III de la LR n° 22/2010.
2. Aux fins du premier alinéa du présent article, le Comité régional pour les politiques contractuelles visé à l'art. 48

è integrato da un rappresentante del Consiglio regionale, individuato dall'Ufficio di presidenza.

3. La delegazione trattante di parte pubblica è integrata da un dirigente appartenente all'organico del Consiglio regionale quando sussistano specifiche esigenze legate all'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale e all'inquadramento del personale del Consiglio regionale in un apposito organico.
4. Le decisioni risultanti dagli esiti delle relazioni sindacali sono adottate dall'Ufficio di presidenza con atto distinto da quello della Giunta regionale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano la l.r. 22/2010, nonché le disposizioni normative e contrattuali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del comparto unico regionale.

Art. 22 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale);
 - b) il regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale);
 - c) i commi 2 e 3 dell'articolo 58 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2011-2013

Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento)

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Ufficio di presidenza, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determina con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dall'Ufficio di presidenza anche mediante una modulazione delle percentuali

de la LR n° 22/2010 s'adjoin un représentant du Conseil régional désigné par le Bureau.

3. La délégation de la partie patronale s'adjoin un dirigeant relevant de l'organigramme du Conseil régional lorsqu'il est question d'exigences spécialement liées à l'autonomie fonctionnelle et organisationnelle du Conseil régional et de classement du personnel de ce dernier dans un organigramme ad hoc.
4. Les décisions découlant des relations syndicales sont adoptées par un acte du Bureau, distinct de l'acte qui sera pris par le Gouvernement régional.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 21 (Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente loi, il est fait application de la LR n° 22/2010 et des dispositions législatives et contractuelles en matière de statut juridique et de traitement des personnels du statut unique régional.

Art. 22 (Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés:
 - a) la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 portant organisation administrative du Conseil régional;
 - b) le règlement régional n° 2 du 16 juin 1993 portant organisation des services du Conseil régional;
 - c) le deuxième et le troisième alinéa de l'art. 58 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE RATIONALISATION DE LA DÉPENSE AU TITRE DE LA PÉRIODE 2011-2013

Art. 23 (Réduction des dépenses de fonctionnement)

1. En application de la disposition visée à l'art. 6 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 portant mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique, converti en loi, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 122 du 30 juillet 2010, le Bureau prend un acte autonome pour fixer, sur la base des dépenses figurant aux comptes pour l'année 2009, le montant global de la réduction de ses dépenses de fonctionnement visées à l'art. 6 susmentionné. Ladite réduction peut être assurée par le Bureau par une modulation des pourcentages d'économie autre que celle pré-

di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010.

Art. 24
(Disposizioni finanziarie)

1. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio è ridotto di euro 864.000 per l'anno 2011 e di euro 555.760 per gli anni 2012 e 2013.

Art. 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta

Aosta, 28 febbraio 2011.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 133;

- di iniziativa dei consiglieri Alberto CERISE, Albert CHATRIAN, André LANIÈCE, Emily RINI, Enrico TIBALDI;
- presentata al Consiglio regionale in data 9 febbraio 2011;
- assegnata alla I^a Commissione consiliare permanente in data 10 febbraio 2011;
- Assegnata alla II^a Commissione consiliare permanente in data 10 febbraio 2011;
- acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti I-II, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 22 febbraio 2011, e relazione del Consigliere SALZONE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2011 con deliberazione n. 1659/XIII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 28 febbraio 2011.

vue par l'art. 6 du décret-loi n° 78/2010.

Art. 24
(Disposition financière)

1. Le virement des crédits du budget de la Région en faveur du budget du Conseil régional est réduit de 864 000 euros au titre de 2011 et de 555 760 euros au titre de 2012 et de 2013.

Art. 25
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 février 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 133;

- à l'initiative des Conseillers Alberto CERISE, Albert CHATRIAN, André LANIÈCE, Emily RINI, Enrico TIBALDI;
- présentée au Conseil régional en date du 9 février 2011;
- soumise à la I^{re} Commission permanente du Conseil en date du 10 février 2011;
- soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 10 février 2011;
- examinée par les Commissions permanentes du Conseil I-II qui ont exprimé leur avis en date du 22 février 2011, et rapport du Conseiller SALZONE ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 23 février 2011 délibération n. 1659/XIII;
- transmise au Président de la Région en date du 28 février 2011.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino Ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
28 FEBBRAIO 2011, N. 3.

Nota all'articolo 5:

⁽¹⁾ L'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 prevede quanto segue:

«2. Le somme stanziare nel bilancio per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono poste a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, e gestite dalle competenti strutture.».

Nota all'articolo 12:

⁽²⁾ L'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

«Art. 12
(Segretari particolari)

1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali è posto un segretario particolare.
2. I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4.
3. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato, di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale.
4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

5. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.».

Nota all'articolo 13:

⁽³⁾ L'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

«Art. 15
(Ufficio stampa)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e, in particolare:
 - a) alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
 - c) alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;
 - d) alla promozione dell'immagine dell'ente;
 - e) alla redazione di servizi on-line.
2. L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti, assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale esterno in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale.
3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite

dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due.

4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.
5. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale, all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).».

Nota all'articolo 20:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 48 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

«Art. 48

(Procedimento di contrattazione di comparto)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARRS e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva di comparto mediante la partecipazione al Comitato regionale per le politiche contrattuali, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è istituito presso la Presidenza della Regione ed è composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede o da un assessore suo delegato, da cin-

que componenti, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione regionale designati dalla Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno designato congiuntamente dagli altri enti appartenenti al comparto unico regionale. Il Comitato regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento.

3. Gli atti di indirizzo nei confronti dell'ARRS per la contrattazione collettiva di comparto sono emanati dal Comitato prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti indicano, tra l'altro:
 - a) i criteri generali della disciplina contrattuale e delle sue vicende modificative;
 - b) i criteri inerenti all'ordinamento professionale;
 - c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e il totale della spesa per le retribuzioni;
 - d) i criteri per la definizione, in sede di contrattazione collettiva decentrata o di settore, delle voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;
 - e) gli standard di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
4. Il Comitato invia appositi atti di indirizzo all'ARRS in tutti gli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale. L'ARRS informa costantemente il Comitato sullo svolgimento delle trattative.
5. L'ARRS, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Comitato l'ipotesi di accordo, corredata della relazione tecnica e dei prospetti contenenti la quantificazione complessiva dei costi contrattuali diretti ed indiretti, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
6. Il Comitato, entro venti giorni dal ricevimento dell'ipotesi di accordo, esprime il proprio parere su di essa, nonché sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto degli organi di controllo. L'ipotesi di accordo è sottoposta nei dieci giorni successivi all'approvazione della Giunta regionale.
7. Acquisita l'approvazione sull'ipotesi di accordo, il Presidente dell'ARRS, nei cinque giorni successivi, sottoscrive con le organizzazioni sindacali il contratto collettivo di comparto. Prima della sottoscrizione, l'ARRS verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 54, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51

per cento come media ponderata tra il dato elettorale e quello associativo nel comparto o nell'area contrattuale di riferimento, calcolata con le proporzioni di cui all'articolo 54, comma 2. Tale ultima verifica è effettuata dalla delegazione trattante di parte pubblica anche ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi di settore.

8 I contratti e gli accordi collettivi di comparto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale dell'ARRS e degli enti interessati.»

Note all'articolo 22:

⁽⁵⁾ La legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 6 agosto 1991.

⁽⁶⁾ Il regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 22 giugno 1993.

⁽⁷⁾ I commi 2 e 3 dell'articolo 58 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevedevano quanto segue:

«2. Ai sensi del combinato disposto degli art. 31, comma 1, lett. d), 65, comma 4 e 66, comma 1, della l.r. 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i commi 2, 3 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

3. Gli art. 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale) sono abrogati.»

Nota all'articolo 23:

⁽⁸⁾ L'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede quanto segue:

«Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite

dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di

- cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
 6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.
 7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi

- internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.*
9. *A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.*
 10. *Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.*
 11. *Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.*
 12. *A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento*
adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
 13. *A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.*
 14. *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta*

disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisponde, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.*
21. *Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.*
- 21-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.*
- 21-ter. *Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 21-quater. *Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.*
- 21-quinquies. *Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.*
- 21-sexies. *Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma*

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o

analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.»
